

DELIBERAZIONE 11 NOVEMBRE 2025

483/2025/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'IMPIANTO ESSENZIALE SULCIS, PER L'ANNO 2024

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1361^a riunione dell'11 novembre 2025

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) opera in regime di proroga ai sensi del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 145;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, in quanto atto di applicazione, attuazione ed esecuzione di precedenti provvedimenti dell'Autorità.

VISTI:

- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministro delle Attività produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2023, 624/2023/R/eel (di seguito: deliberazione 624/2023/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 3 dicembre 2024, 520/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 520/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 10 dicembre 2024, 542/2024/R/eel (di seguito: deliberazione 542/2024/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 marzo 2025, 96/2025/R/eel (di seguito: deliberazione 96/2025/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2025, 272/2025/R/eel;
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2025, 382/2025/R/eel;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.A. (di seguito anche: ENEL PRODUZIONE), del 30 novembre 2023, prot. Autorità 75962, dell'1 dicembre 2023;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 15 dicembre 2023, prot. Autorità 78867, di pari data;

- la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito anche: Terna), del 7 aprile 2025, prot. Autorità 24382, di pari data (di seguito: prima comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 2 luglio 2025, prot. Autorità 47719, del 3 luglio 2025 (di seguito: prima comunicazione ENEL);
- la comunicazione di Terna, dell'8 luglio 2025, prot. Autorità 49196, del 9 luglio 2025 (di seguito: seconda comunicazione Terna);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 29 luglio 2025, prot. Autorità 54033, del 30 luglio 2025 (di seguito: seconda comunicazione ENEL).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.1 della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerarsi relativi alla deliberazione 111/06) prevede che Terna predisponga e pubblichi l'elenco degli impianti essenziali per la sicurezza del sistema;
- il comma 63.11 stabilisce che l'utente del dispacciamento di un impianto di produzione essenziale per la sicurezza possa richiedere all'Autorità l'ammissione alla reintegrazione dei costi di generazione per il periodo di validità dell'elenco di cui al precedente alinea;
- ai sensi del comma 63.13, l'Autorità determina con cadenza annuale un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione (di seguito anche: Corrispettivo) per ciascun impianto ammesso al regime di reintegrazione; detto Corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti all'impianto medesimo e i ricavi allo stesso riconducibili con riferimento al periodo rispetto al quale l'impianto è inserito nell'elenco degli impianti essenziali;
- con la deliberazione 624/2023/R/eel, l'impianto Sulcis di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per l'anno 2024;
- con le deliberazioni 542/2024/R/eel e 96/2025/R/eel, a seguito di apposite istanze avanzate dall'utente interessato ai sensi del comma 65.30, l'Autorità ha definito gli importi di acconti del Corrispettivo relativi al periodo da gennaio ad agosto dell'anno 2024 per l'impianto Sulcis di ENEL PRODUZIONE;
- al fine di consentire la determinazione del Corrispettivo, relativo a uno specifico impianto ammesso al regime di reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento è tenuto a inviare all'Autorità e a Terna una relazione, corredata da un bilancio riclassificato attinente all'impianto medesimo; secondo quanto stabilito dal comma 65.28, detti documenti sono preventivamente sottoposti a revisione contabile, effettuata dallo stesso soggetto cui, ai sensi di legge, è demandato il controllo sulla contabilità dell'utente del dispacciamento;
- con la seconda comunicazione ENEL, ENEL PRODUZIONE ha presentato la documentazione di cui al precedente alinea per l'anno 2024, in relazione, tra l'altro, all'impianto Sulcis; nella citata documentazione sono descritti anche gli effetti economici che deriverebbero dall'accoglimento dell'istanza, di cui alla prima comunicazione ENEL e alla seconda comunicazione Terna, avanzata da ENEL

PRODUZIONE per la modifica della metodologia di valorizzazione del principale combustibile dell'impianto (di seguito: istanza sul costo variabile riconosciuto 2024);

- ai fini del presente provvedimento, con la locuzione “costi fissi *benchmark*” si intende, per l'impianto Sulcis, il maggior valore tra i costi fissi riconosciuti relativi all'ultimo anno con riferimento al quale è stata effettuata la determinazione del Corrispettivo e i costi fissi stimati per l'anno 2024 che l'utente del dispacciamento ha indicato nell'istanza di ammissione alla reintegrazione dei costi per il medesimo anno.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- il comma 65.22 stabilisce che:
 - i costi fissi di un impianto essenziale siano riconosciuti in misura parziale qualora il tasso di indisponibilità dell'impianto nell'anno cui si riferisce il Corrispettivo risulti superiore al tasso medio storico relativo ai tre anni precedenti;
 - l'utente dell'impianto possa richiedere a Terna che sia modificata la metodologia di determinazione del tasso di indisponibilità medio storico e/o del tasso di indisponibilità oggetto di confronto con il citato tasso storico, esplicitando le motivazioni della richiesta e fornendo elementi sufficienti, oggettivi e verificabili;
 - Terna trasmetta all'Autorità la menzionata metodologia e le informazioni necessarie a determinare i livelli di indisponibilità dell'impianto, presentando la propria proposta in relazione alle eventuali richieste avanzate dall'utente interessato in tema di tassi di indisponibilità;
- con la deliberazione 520/2024/R/eel, in relazione all'impianto Sulcis, l'Autorità ha stabilito che il tasso di indisponibilità dell'anno 2021 corrisponda a quello calcolato con il cd. metodo alternativo rettificato e i tassi di indisponibilità attinenti agli anni 2022 e 2023 siano quelli definiti con il cd. metodo alternativo;
- con la prima comunicazione Terna, l'omonima società ha inviato all'Autorità, tra l'altro, i dati sulle indisponibilità dell'impianto essenziale Sulcis per la definizione del Corrispettivo per l'anno 2024; in relazione a detto anno, Terna ha reso disponibili sia il tasso di indisponibilità calcolato con il metodo standard, sia quello determinato tenendo conto delle richieste di ENEL PRODUZIONE di escludere dal calcolo specifiche indisponibilità dovute a prescrizioni di natura autorizzativa che hanno limitato il funzionamento delle unità dell'impianto (di seguito: metodo alternativo);
- i tassi di indisponibilità dell'anno 2024 calcolati da Terna con il metodo standard e con il metodo alternativo risultano non superiori rispetto all'indisponibilità media storica determinata applicando i tassi di indisponibilità previsti dalla deliberazione 520/2024/R/eel per gli anni 2021, 2022 e 2023.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, ai fini dell'applicazione del regime di reintegrazione all'impianto Sulcis, il tasso di indisponibilità dell'anno 2024 sia pari al valore determinato da Terna applicando il metodo alternativo, di cui alla prima comunicazione Terna; in questo modo, si tiene conto dell'istanza di ENEL PRODUZIONE volta a escludere dal

calcolo specifiche indisponibilità dovute a prescrizioni di natura autorizzativa che hanno limitato il funzionamento delle unità dell'impianto.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ENEL PRODUZIONE, Terna riconosca a detta società un acconto del Corrispettivo per l'anno 2024 con riferimento all'impianto Sulcis (di seguito anche: Acconto), chiarendo che, in sede di determinazione del congruaggio del menzionato Corrispettivo, si terrà conto, tra l'altro, degli esiti delle verifiche sui costi fissi, sugli importi delle voci che compongono il margine di contribuzione e su eventuali imprecisioni relative ai tassi di indisponibilità;
- stabilire l'importo dell'Acconto in modo da mantenere un margine di sicurezza ove le verifiche menzionate al precedente alinea conducessero al riconoscimento di costi e ricavi diversi da quelli indicati dall'utente nell'istanza di reintegrazione; a tal fine, per l'impianto Sulcis di ENEL PRODUZIONE, l'Acconto è determinato come pari al 70% della differenza tra:
 - il minor valore tra l'importo dei costi fissi richiesti dall'utente del dispacciamento interessato per l'anno 2024 e l'importo dei costi fissi *benchmark*;
 - il margine di contribuzione risultante dall'istanza di reintegrazione avanzata dallo stesso utente per l'anno 2024 in relazione all'impianto Sulcis, di cui alla seconda comunicazione ENEL, iscrivendo tra i ricavi gli acconti di cui alle deliberazioni 542/2024/R/eel e 96/2025/R/eel e non tenendo conto, ai fini della definizione dell'Acconto, degli effetti economici dell'istanza sul costo variabile riconosciuto 2024, su cui l'Autorità si esprimerà con successivo provvedimento

DELIBERA

1. di stabilire che, ai fini dell'applicazione del regime di reintegrazione all'impianto Sulcis, il relativo tasso di indisponibilità per l'anno 2024 sia pari al valore determinato da Terna S.p.A. applicando il metodo alternativo, di cui alla prima comunicazione Terna;
2. di prevedere che Terna S.p.A. riconosca, a ENEL PRODUZIONE S.p.A., nei termini indicati in premessa e con riferimento all'impianto Sulcis, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2024, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
3. di prevedere che Terna S.p.A. dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il giorno 28 novembre 2025;
4. di trasmettere l'Allegato A a Terna S.p.A. e a ENEL PRODUZIONE S.p.A.;

5. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

11 novembre 2025

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini